



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 508 del 26/09/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Collocamento a riposo per pensione anticipata con “Quota 100” del dipendente Dott. Ing. Michele Scarpulla, nato il 04/05/1954 “Dirigente” a far data dal 02/12/2019.

Il Redattore: Tiralongo Carmela

DATO ATTO che il Decreto- Legge n.4/2019 convertito in Legge n.26/2019 all'art.14 ha dettato disposizioni in materia di trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (cosiddetta quota 100)

CONSIDERATO che con istanza del 18/04/2019 prot. n. 50022 il dipendente Dott. Ing.Scarpulla Michele, ha chiesto di essere collocato in quiescenza per dimissioni volontarie (pensione anticipata) con regime “Quota 100” a far data dal 02/12/2019;

Dagli atti d'ufficio si rileva che, il Dott. Ing. Scarpulla Michele, nato il 04/05/1954, alla data dell' 01/12/2019 avrà un anzianità di servizio utile effettiva di anni 20, mesi 08 e giorni 24 avendo prestato servizio dall' 08/03/1999 all' 01/12/2019 presso il Comune di Ragusa giusta determinazione n.860 del 07/07/1998 e un età anagrafica di anni 65 mesi 06 e giorni 28;

VERIFICATO che, ai fini della liquidazione dell'assegno di riposo devono essere valutati anni 20, mesi 08 giorni 24 di servizio effettivo; anni 13, mesi 09 e giorni 07 di servizio prestato presso la Provincia Regionale di Caltanissetta; anni 05 e giorni 07 di periodi assicurativi ricongiunti ai sensi della L.29/79 art.2 giusta Determinazione n. DT011200400001280 del 12/01/2004; anni 01 e mesi 03 di riscatto servizio militare ai sensi della L.274/91 art.1giusta nota INPDAP del 03/11/1999 e anni 01 e mesi 02 di riscatto laurea giusta Determinazione n.DT007200700095768 del 20/06/2007 per cui l'anzianità di servizio utile complessiva all' 01/12/2019 è di anni 41, mesi11 e giorni 08;

RICORDATO che, per la liquidazione dell'indennità di fine servizio da parte dell'ex INADEL all' 01/12/2019 devono essere valutati anni 34, mesi 06 e giorni 01 di servizio effettivo;

VISTO l'art 5, co.8 del D.L.n.95/2012 convertito in Legge n.13/2012, che così recita: **“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di**

trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni ,risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite d'età".

CONSIDERATO in particolare che l'art.14 del citato decreto attribuisce, a determinate categorie di soggetti, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un'età non inferiore a 62 anni e di un anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministrate dall'INPS, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l'apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico(cfr. articolo 14);

PRESO ATTO che il dipendente dott. Ing. Michele Scarpulla risulta in possesso di entrambi i requisiti richiesti dal citato art.14 del Decreto-legge 4/2019 convertito in Legge 26/2019;

VISTA:

- la determinazione dirigenziale n.441 del 03/05/2002 con la quale al dipendente citato è stato applicato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del 12/02/2002 area dirigenziale per il biennio economico 01/01/2000-31/12/2001;
- la determinazione dirigenziale n.388 del 02/03/2006 con la quale al dipendente citato è stato applicato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/02/2006 area dirigenziale per il quadriennio 2002-2005 e biennio economico 01/01/2002-31/12/2003;
- la determinazione dirigenziale n.1340 del 18/06/2007 con la quale al dipendente citato è stato applicato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del 14/05/2007 area dirigenziale per il biennio economico 01/01/2004-31/12/2005;
- la determinazione dirigenziale n.813 del 04/05/2010 con la quale al dipendente citato è stato applicato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/02/2010 area dirigenziale per il quadriennio 2006-2009 e il biennio economico 01/01/2006-31/12/2007;
- la determinazione dirigenziale n.2130 del 07/10/2010 con la quale al dipendente citato è stato applicato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del 03/08/2010 area dirigenziale per il biennio economico 01/01/2008-31/12/2009;
- la determinazione dirigenziale n.590 del 18/03/2009 è stata erogata l'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2008-2009;

RICORDATO ancora

- che con determinazione dirigenziale n.590 del 18/03/2009 è stata erogata l'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2008-2009;
- che con determinazione dirigenziale n.2181 del 14/10/2010 è stata erogata l'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2010;
- che con determinazione dirigenziale n.1126 del 25/06/2018 sono stati corrisposti gli aumenti tabellari e gli arretri al personale dipendente ai sensi degli artt.64 e 65 co.2 del CCNL 2016/2018;

PRESO ATTO, infine, che il modello PA04 del trattamento definitivo di quiescenza sarà redatto dal Servizio Gestione Economica del Personale determinato sulla base del servizio utile reso con iscrizione alla Cassa previdenza;

VISTA la deliberazione C.C. n° 38 del 03/04/2019 di approvazione del D.U.P. 2019/2021 e del Bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione G.M. n° 344 del 21/05/2019 di approvazione del P.E.G. 2019/2021;

DATO ATTO che il provvedimento di che trattasi è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n.19 del 24 marzo 2017;

RITENUTO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

DETERMINA

- 1) Collocare a riposo per dimissioni volontarie (pensione anticipata) con Quota 100 con decorrenza 02/12/2019 il Dott. Ing. Michele Scarpulla nato il 04/05/1954, Dirigente, che l' 01/12/2019 maturerà per l'ex CPDEL anni 41, mesi 11 e giorni 08 di servizio complessivo;
- 2) Valutare per la liquidazione di fine servizio da parte dell'ex INADEL all' 01/12/2019 anni 34, mesi 06 e giorni 01 di servizio effettivo;
- 3) Di trasmettere la documentazione relativa al trattamento di quiescenza e indennità premio di fine servizio all'INPS gestione ex INPDAP;
- 4) Di notificare il presente provvedimento al dipendente interessato;
- 5) Riservarsi di provvedere, con successivo provvedimento, al conguaglio in favore del dipendente delle spettanze derivanti dai miglioramenti economici disciplinati dal contratto vigente al momento del collocamento a riposo;
- 6) Di incaricare il Servizio Gestione Economica del Personale degli adempimenti consequenziali all'art.15 della L.274/91, nonché all'art.30 del D.L.28/02/83 n.55 modificato dalla legge 26/04/83 n.131;
- 7) Dichiarare vacante un posto di "Dirigente" dal 02/12/2019;
- 8) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 9) Dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni

consecutivi e altresì nella sezione Amministrazione trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 33/2013;

Ragusa, 26/09/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale